




azienda servizi integrati



Gruppo contrattuale
Piave Servizi

ACCORDO AZIENDALE DI SECONDO LIVELLO

per la disciplina della deroga di cui all'art.5, comma 4 bis, del D.Lgs.6/9/2001, n.368, come modificato dall'art.1, comma 40, della Legge 24/12/2007, n.247, dal D.L. 112/2008 e Legge di conversione n.133/2008.

Oggi, addì 11/02/2011, presso l'AZIENDA SERVIZI INTEGRATI SpA le parti:

- AZIENDA SERVIZI INTEGRATI SpA, nella persona del Direttore Generale Dott. Ing.Babato Ferdinando;


- La RSU rappresentata dai Signori Brussolo Roberto, Carrer Alessandro, Carrer Stefano, Meneghello Claudio

premessi che:

- nel periodo estivo l'Azienda Servizi Integrati SpA ha la necessità di assumere personale a tempo determinato da impiegare presso gli impianti di potabilizzazione e di depurazione chiusi nel periodo invernale ed a sostegno di personale impiegato presso altri impianti che sono soggetti ad intensificazione dell'attività, motivata dal consistente afflusso di turisti.
- La materia del rapporto di lavoro a tempo determinato ha subito di recente significative modifiche con l'intervento della L. 247/2007 prima, del D.L. 112/2008 poi ed infine della Legge di conversione n.133/2008. In particolare il contenuto dell'art.1 comma 40 della Legge n.247/2007, stabilisce che, qualora a causa di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto si debba considerare a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine.
- Le attività di ASI SpA non rientrano tra quelle "stagionali" individuate dal DPR n.1525/63, per le quali non opera il limite dei 36 mesi introdotto dalla normativa di riferimento.
- Il CCNL di settore in applicazione, rinnovato in data 10/02/2011, non prevede particolari deroghe alla nuova normativa; la novità introdotta dall'art.21 del D.L. 112/2008 prevede la possibilità di accordi aziendali e di II livello, sulla materia;



azienda servizi integrati



Gruppo contrattuale
Piave Servizi

sentito:

- Il parere della Federutility, acquisito attraverso quesito scritto, secondo il quale è possibile per le Società come ASI SpA stipulare apposito accordo sindacale aziendale in materia, in attesa di una modifica in fase di rinnovo al CCNL gas-acqua applicato.

Considerato che:

- Il Consiglio Di Amministrazione di A.S.I. S.p.A., come disposto dal D.L. 112/2008, ha adottato con proprio provvedimento n. 3 del 21/10/2010 il Regolamento per il reclutamento del Personale, che disciplina le modalità di assunzioni con contratto a tempo determinato all'art. 8;

visti:

- l'Accordo siglato tra A.S.I. S.p.A. e la RSU in data 04/05/2009 per la stagione estiva 2009;
- il rinnovo dell'Accordo siglato in data 23/03/2010 che aveva validità dal 24/03/2010 e scadenza il 31/12/2010;

Le parti concordano:

- di RINNOVARE l'Accordo del 04/05/2009, avvalendosi della possibilità prevista dall'art.21 del D.L.112/2008 di derogare alla disciplina esposta, limitatamente alla sommatoria dei 36 mesi non prevedendo alcun limite temporale, esclusivamente per il personale addetto agli impianti di potabilizzazione e di depurazione.
- Il presente accordo ha validità a partire dal 01/03/2011 e viene depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia-Ufficio Vertenze.
- A.S.I. S.p.A. si IMPEGNA a tenere in considerazione l'esperienza maturata dai dipendenti assunti a tempo determinato con qualifica "Aiutante Conduzione Impianti", nelle future selezioni per l'assunzione di personale con mansioni equivalenti.



SERVIZI INTEGRATI SpA

CGIL

CISL